Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 febbraio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 38 DEL 13 FEBBRAIO 1961:

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1960.

Istituzione della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 8 e l'art. 45 della legge 27 novembre 1960, n. 2397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali:

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri e dalle organizzazioni interessati;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1960, concernente la nomina del commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

Art. 2.

La predetta Commissione, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è così composto:

Marinone dott. Francesco, direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;

Mazza dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Diaco dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bottelli rag. Mario, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

Conti Moretti dott. Alberto, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

Menicacci Mario, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

Natalini Pietro, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

Sbarbori rag. Mario, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

Svidercoschi Alberto, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

Capritti avv. Stelvio, per i venditori ambulanti;

Iacoboni Italo, per i venditori ambulanti;

Baglioni Vittorio, per i venditori ambulanti;

Alicicco Mario, per gli agenti e rappresentanti di commercio.

In attesa della nomina del presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, fa inoltre parte della Commissione il commissario della Federazione stessa, il dott. Vincenzo Ronzolani.

Art. 8.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1960

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1961
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 307

(925)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1960.

Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1961 ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per la valutazione dei fondi rustici ai fini della applicazione dell'imposta di successione e di registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha modificato il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, l'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 innanzi citate;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1960, n. 3232, con la quale la Commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 3 (tre) il coefficiente di aggiornamento per l'anno 1961 delle tabelle, a suo tempo, predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1961 dalla Commissione censuaria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e di registro, nella misura di 3 (tre).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 251. — BENNATI

(924)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1961.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema per il triennio 1961-1963.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 575, in data 7 maggio 1958, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1958, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente dell'Ente stesso per il triennio 1958-1960;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo della carica predetta per il triennio 1961-1963;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Cassano è nominato presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema per il triennio 1961-1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1961

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1961
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 128. — BAIOCCHI

(919)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1961.

Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema per il triennio 1961-1963.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 575, in data 7 maggio 1958, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1958, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso per il triennio 1958-1960;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo delle cariche predette per il triennio 1961-1963;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

I signori: 1) Ferri prof. avv. Giuseppe, 2) Rocchi dott. Appio Claudio, 3) Biondo dott. Tito, 4) La Guardia dott. Giuseppe, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema per il triennio 1961-1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1961

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1961
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 127. — BAIOCCHI

(920)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1960, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siena;

Considerato che il dott. Stagno Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siena è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto direttore nell'incarico di presidente della Commissione provinciale per il collocamento con il dott. Notaro Domenico assegnato alla direzione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siena;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Notaro Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della Commissione provinciale per il collocamento di Siena, in sostituzione del dott. Stagno Giuseppe, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1961

Il Ministro: SULLO

(929)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Considerato che il dott. Donati Ugo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto direttore nell'incarico di presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dottore Stagno Giuseppe, assegnato alla direzione dello Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Stagno Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della Commissione provinciale per il collocamento di Terni in sostituzione del dott. Donati Ugo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1961

Il Ministro: SULLO

(930)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli n. 917 in data 20 gennaio 1961, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dott. Avallone Antonio, sostituto del presidente in seno alla predetta Commissione, con il rag. La Saponara Mario, vice direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. La Saponara Mario, vice direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli, con le funzioni di sostituto del presidente in caso di assenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1961

Il Ministro: SULLO

(927)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Fiera campionaria della Sardegna », che avrà luogo a Cagliari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Fiera campionaria della Sardegna », che avrà luogo a Cagliari, dall'11 al 26 marzo 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° febbraio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(926)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad acquistare un appezzamento di terreno dal comune di Castel di Sangro.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1961, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad acquistare dal comune di Castel di Sangro (L'Aquila), per il prezzo di L. 3.000.000, come da deliberazione di quel Consiglio comunale n. 74 del 15 ottobre 1958, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di L'Aquila in seduta del 3 febbraio 1959, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 5543, sito in detto Comune, alla contrada « Giardini », da destinare alla costruzione di un asilo-orfanotrofio.

(650)

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 7 ottobre 1960
registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
registro n. 5 Presidenza, foglio n. 161

I seguenti decreti, relativi a concessioni di ricompense al valor militare per attività partigiana, sono rettificati come di seguito indicato:

Decreto presidenziale 24 luglio 1955 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1955, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 144) Dario Lelli di Cesare.

Il cognome e il nome vengono così rettificati: Dario Leli di Cesare.

Decreto presidenziale 16 marzo 1956 (registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 293) Jakier Silvio di Levi.

Il cognome e nome vengono così rettificati: Jahier Silvio di Levi.

Decreto presidenziale 30 maggio 1956 (registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 203) Cappello Renato fu Virgilio.

Il cognome e nome vengono così rettificati: Capello Renato fu Virgilio.

Decreto presidenziale 16 marzo 1956 (registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1957 (registro n. 3 Presidenza foglio n. 298) Gian Piero Bardo di Domenico.

Il cognome e nome vengono così rettificati: Bardo Pietro Giovanni di Domenico.

Decreto presidenziale 23 ottobre 1960
registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1960
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 130

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come di seguito indicato:

Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957 (registro n. 3 Presidenza, foglio n. 205), Silvio Lentini fu Augusto (*alla memoria*). Rettifica: Lentini Sirio fu Augusto « partigiano combattente ».

Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1953 (registro n. 78 Presidenzia, foglio n. 233), Volpato Bortolo di Angelo, il nome Bortolo viene rettificato in Benvenuto.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1957 (registro n. 3 Presidenza, foglio n. 298), Rizieri Baldassari di Pietro (*alla memoria*) rettifica: Rizieri Baldassari di Pietro, partigiano combattente.

(749)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, numero 15200/605, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 287, l'Amministrazione provinciale di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.145.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(942)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, n. 15200/520, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 294, l'Amministrazione provinciale di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 331.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(943)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, n. 893, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 292, l'Amministrazione comunale di Firenze e viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.691.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(944)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel territorio del comune di Melilli (Siracusa).

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 29 dicembre 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno, per l'estensione di metri quadrati 56.132, sita nel territorio del comune di Melilli in provincia di Siracusa, distinta nel catasto terreni al foglio n. 60, mappali 75 e 76.

(767)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del decreto ministeriale in data 20 luglio 1960, concernente lo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa agricola « San Giuseppe », con sede in Affile.

Al n. ord. 37 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1960, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 6 settembre 1960, e relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa agricola « San Giuseppe » con sede in Roma, deve leggersi: Società cooperativa agricola « San Giuseppe », con sede in Affile (Roma).

(700)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento di zone di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 19 gennaio 1959, sui fondi siti in comune di Frosinone, Alatri e Ferentino (Frosinone), della superficie di ettari 346 circa, viene esteso su altri fondi adiacenti, della superficie di ettari 29 circa, siti del pari, in comune di Alatri e Ferentino.

La superficie complessiva risultante è di ettari 375 circa e resta così delimitata:

strada nazionale Casilina (bivio strada di Tecchiena) dal ponte sul fosso Ruana fino al ponte sul fosso della Maddalena (tiro a segno di Ferentino); fosso della Maddalena, strada vicinale dal Campo fino al sentiero che oltre il tiro a segno costeggia le pendici di monte Radicino, separa la zona valliva coltivata da quella cespugliosa e montagnosa, raggiunge direttamente il confine del rimboschimento forestale a fossa Cometa; confine del rimboschimento stesso verso valle fino alla strada di Zeppetella; strada stessa fino alla Cava di pietra; strada comunale di Tecchiena (provinciale S. Cecilia) fino al Km. 5, con confine rettilineo, con orientamento nord fino ad incontrare il fosso della Ruana; fosso Ruana fino all'incrocio con la strada nazionale Casilina.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 10 agosto 1956, sui fondi siti in comune di Urbino, località Santa Maria (Pesaro), della superficie di ettari 250 circa, viene esteso su altri fondi adiacenti, della superficie di ettari 300 circa, siti del pari in comune di Urbino.

La superficie complessiva risultante è di ettari 550 circa e resta così delimitata:

Nord: strada vicinale S. Giacomo-Forquini-Calduca fino alla strada provinciale Urbinate;

Est: strada provinciale Urbinate fino a Trasanni;

Sud: strada Trasanni-S. Cristoforo-Pallino;

Ovest: strada campestre Pallino-Monte Corbo-Lancia Molino-S. Giacomo.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 26 agosto 1958, sui fondi siti in comune di Tresca, della superficie di ettari 520 circa, viene esteso su altri fondi adiacenti, della superficie di ettari 170 circa, siti, del pari, in comune di Tresca.

La superficie complessiva risultante è di ettari 690 e resta così delimitata:

Nord: strada provinciale Lecce-S. Cataldo;

Est: via Mosca;

Sud: via vecchia vicinale S. Cataldo;

Ovest: via Monticelli e particelle 30, 33, 34, 37 del foglio 200 del catasto del comune di Lecce.

(908)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1961

1 Dollaro USA	621,30
1 Dollaro canadese	627,512
1 Franco svizzero	144,007
1 Corona danese	49,952
1 Corona norvegese	86,957
1 Corona svedese	120,175
1 Fiorino olandese	164,22
1 Franco belga	12,444
1 Franco nuovo (N.F.)	126,80
1 Lira sterlina	1740,825
1 Marco germanico	148,979
1 Scellino austriaco	23,852

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 935 in data 30 gennaio 1961, l'arch. Paolo Castelli, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata.

(747)

Conferma in carica del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 563 in data 20 gennaio 1961, il dott. Marcello D'Amico, è stato confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano, fino al 20 febbraio 1961.

(749)

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1038 in data 2 febbraio 1961, il dott. Armando Nicastro è stato nominato commissario governativo per la gestione temporanea dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto per la durata di mesi sei.

(865)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Fiumarella nei comuni di Porto Recanati (Macerata) e Loreto (Ancona).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 24 ottobre 1960, n. 5116 (registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, al registro n. 2, foglio n. 241), sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Fiumarella, nei comuni di Porto Recanati (provincia di Macerata) e Loreto (provincia di Ancona), interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia redatta dall'Ufficio del genio civile di Macerata, che fa parte integrante del decreto stesso.

(829)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Capo d'Acqua e dei Molini e del torrente della Fonte, nei comuni di Sirolo e Numana (provincia di Ancona).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 24 ottobre 1960, n. 5115 (registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, al registro n. 2, foglio n. 242), sono state classificate nella terza categoria, le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Capo d'Acqua, o dei Molini, e del torrente della Fonte nei comuni di Sirolo e Numana, in provincia di Ancona, ed interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000, in data 14 aprile 1960, redatta dall'ufficio del Genio civile di Ancona, che fa parte integrante del decreto stesso.

(864)

Approvazione del piano di ricostruzione di Teano

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1961, n. 669, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, con talune prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione di Teano (Caserta), vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano, anch'esse vistate.

Per l'esecuzione delle opere previste nel piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(910)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Tricesimo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Lavori pubblici, al foglio n. 243, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Tricesimo (Udine).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(880)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale in destra del fiume Reno, in comune di Casalecchio di Reno (Bologna).

Con decreto 3 ottobre 1960, n 1272, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale in destra del fiume Reno, in comune di Casalecchio di Reno (Bologna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 5, mappale n. 1196, di Ha. 0.22.00, ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 settembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(720)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 marzo 1938, n. 3286/R/Gab. con cui alla signora Michaeler Clara, nata a Merano il 28 aprile 1889 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Micheli;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 29 novembre 1960 dalla predetta e dalle figlie Micheli Ida in Alber e Micheli Elisabetta in Genuin in atto residenti a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalle richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano.

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 marzo 1938, numero 3286/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Micheli Clara e delle figlie Micheli Ida in Alber ed Micheli Elisabetta in Genuin, nate rispettivamente il 28 aprile 1899, l'8 febbraio 1920 e 7 novembre 1930 a Merano ed ivi residenti, viene ripristinato nella forma tedesca di Michaeler.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto alle interessate a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° febbraio 1961

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(911)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere conseguito presso gli istituti tecnici (sezione commerciale) o diploma di maturità classica o scientifica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) cittadinanza italiana;

C) godimento dei diritti politici;

D) buona condotta morale e civile;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 32 anni.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio

nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare;

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *h*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quarant'anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648;

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale;

r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma del l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Termini e modalità.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, via Molise, 2, Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare (sotto pena di esclusione dal concorso):

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dovranno inoltre indicare la lingua estera prescelta per la prova facoltativa scritta ed orale (di cui all'art. 6 del presente decreto) che eventualmente intendono sostenere.

Art. 4.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere - Roma, via Molise, 2) entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tale fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana; tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

g) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

h) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal l'art. 1 della legge stessa, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

i) gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

m) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno presentare un certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli eventualmente caduti in guerra;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *o*) del precedente art. 2), dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

q) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

r) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente art. 2, lettera *o*) dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinari, dovranno presentare un certficato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari od il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

t) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Art. 5.

Documenti di rito
che devono presentare i candidati dichiarati vincitori.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere - Roma, via Molise, 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

2) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine al servizio.

Per i mutilati ed invalidi di guerra od assimilati, per i mutilati ed invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'Ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello «stato di servizio» («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione, del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dell'Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 4, lettera *w*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della elevazione del limite di età

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) non sono soggetti alla legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studio dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

L'amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) del presente articolo ed alle lettere *m*), *w*) e *x*) dell'art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I certificati di cui ai predetti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Programma di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto amministrativo;

3) principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti:

principi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica;

nozioni di legislazione mineraria.

Prova facoltativa di lingua estera.

I concorrenti dovranno anche specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso se intendono sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale, in una delle seguenti lingue straniere: francese o inglese o tedesco.

La prova scritta consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 7.

Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale e da altri quattro membri, due dei quali professori d'Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 8.

Diario prove di esame e comunicazioni.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Dello stesso diario è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 9.

Esito delle prove d'esame.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Potranno essere ammessi all'esame orale della prova facoltativa di lingua estera coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nella relativa prova scritta facoltativa.

Per la prova di lingua estera facoltativa superata ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatoria.

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nl Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 11.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere (coeff. 202) e conseguiranno la nomina a vice segretario, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso del giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1960
Registro n. 9, foglio n. 439

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere - Via Molise n. 2. — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non avere riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4) . . . .;

f) di aver / di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di voler sostenere / di non voler sostenere la prova scritta ed orale facoltativa della lingua estera di francese o inglese o tedesco.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . . . dall'ente . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(598)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nelle Conservatorie dei registri immobiliari e a novantotto posti di applicato aggiunto, in prova nell'Amministrazione provinciale delle tasse, riservati al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1960, registro n. 13 Finanze, foglio n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1960, n. 130, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, i seguenti concorsi per esami, riservati al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato:

a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari;

a novantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1960, registro n. 37 Finanze, foglio n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1960, con il quale è stata apportata una modifica al decreto ministeriale 8 marzo 1960 ed è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle istanze di ammissione ai concorsi in parola;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte dei seguenti concorsi indetti con decreto ministeriale 8 marzo 1960, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) alle ore 8 dei giorni a fianco di ciascuno indicati:

a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari: 1 e 2 marzo 1961;

a novantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari: 3 e 4 marzo 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1961
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 140. — BENNATI

(923)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, specializzazione in scienza e difesa del suolo, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 1-*ter* del Bollettino ufficiale, in data 28 gennaio 1961, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state pubblicate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, specializzazione in scienza e difesa del suolo, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 1960.

(892)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto. (Rettifica).

Al decreto interministeriale 15 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1961, sono apportate le seguenti rettifiche:

1) *estremi di registrazione*:

« Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1961, registro n. 1 Difesa-Marina, foglio n. 163. — MANAI ».

2) *Programma dell'esame di concorso* - Prove orali:

« 9 - Lingua straniera: Numero delle tesi da estrarre — (anzichè 2) ».

(898)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso per il conferimento del posto di direttore del civico macello del comune di Ariano Irpino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 459 del 30 giugno 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il posto di direttore del civico macello del comune di Ariano Irpino;

Visto il proprio decreto n. 799 del 15 ottobre 1960, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali del concorso e la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di direttore del civico macello del comune di Ariano Irpino:

1. Scafuri Matteo . . . . . . punti 150,90 su 200
2. Colucci Stefano . . . . . . » 132,26 »
3. Iula Sabino . . . . » 130,80 »
4. Lo Conte Francesco . . . . . » 130,46 »
5. Pescatore Alfonso . . . . . » 125,31 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 24 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: COSTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 60 del 24 gennaio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per il posto di direttore del civico macello del comune di Ariano Irpino;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del vincitore del posto messo a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Scafuri Matteo è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del civico macello del comune di Ariano Irpino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 28 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: COSTA

(868)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per le condotte veterinarie di Arquata del Tronto, Cossignano e Francavilla d'Ete, vacanti al 30 novembre 1959;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice che ha ultimato i propri lavori in data 25 gennaio 1961;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico di leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per le condotte vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1959:

1. Bonelli Vincenzo . . . . punti 57,64
2. Orlandi Vittorio . . . . » 57,10
3. Filippini Luigi . . . . » 54,10
4. Nardini Walter . . . . » 53,74
5. Marziali Vincenzo . . . . » 52,23
6. Morandi Angelo . . . . » 50,20
7. Picchi Giuseppe . . . . » 50,09
8. Mengoni Riccardo . . . . » 49,98
9. Ottaviani Ugo . . . . » 48,91
10. Marrocchi Italo . . . . » 48,59
11. Pacetti Rolando . . . . » 47,73
12. Ragonigi Rosolino . . . . » 47,65
13. Riccobelli Mario . . . . » 47,61
14. Basti Luigi . . . . » 46,97
15. Paci Innocenti . . . . » 46,71
16. D'Ignazi Tito . . . . » 45,35
17. Giorgi Lorenzo . . . . » 45,22
18. Botticelli Stelio . . . . » 44,68
19. Benedetti Marcello . . . . » 44,38
20. Galosi Ernesto . . . . » 44,13
21. Angelini Marinucci Giorgio . . . . . » 44,08
22. Castiglione Costantino . . . . . . » 44,00
23. Zimarino Ettore . . . . » 43,55
24. Pievaroli Amelio . . . . » 43,25
25. Marchegiani Fiore . . . . » 43,00
26. Corbellini Arnaldo . . . . » 42,83
27. Martorelli Mario . . . . » 42,58
28. Luzi Alessandro . . . . » 42,50
29. Bertuzzi Davide . . . . » 42,25
30. Bontempi Pietropaolo . . . . . . » 42,06
31. Benedetti Alfonso . . . . » 42,00
32. Marangoni Serafino . . . . punti 41,75
33. Marcorelli Giorgio . . . . » 41,74
34. Iannaci Giuseppe, ammogliato con 3 figli » 41,50
35. Corvatta Mariano . . . . » 41,50
36. Coppoli Paolo . . . . » 41,25
37. Paganucci Nello . . . . » 41,10
38. Ceccotti Leonida . . . . » 41,00
39. Sergi Domenico . . . . » 40,99
40. Lazzarini Walter . . . . » 40,75
41. Poli Bruno, ufficiale di complemento . » 40,50
42. Leonardi Leo . . . . » 40,50
43. Scurti Emo . . . . » 40,49
44. Massini Raffaele . . . . » 40,25
45. Maccarri Vincenzo . . . . » 40,12
46. Monaldi Raffaele . . . . » 40,00
47. Sgariglia Giampiero . . . . » 39,71
48. Bernardini Ugo . . . . » 39,60
49. Venti Eugenio . . . . » 39,25
50. Grilli Cicilioni Paolo . . . . . . » 39,00
51. Papa Aldo . . . . » 38,84
52. Nittoli Carlo Alberto . . . . . . » 38,75
53. Bontempi Cesare . . . . » 38,59
54. Ciagnoli Giuseppe . . . . » 38,50
55. Giovannelli Cesare Augusto . . . . . » 38,25
56. Di Matteo Camillo . . . . » 38,14
57. Monaco Ruggero . . . . » 38,00
58. Botticelli Giovanni . . . . » 37,66
59. Santoprete Luigi . . . . » 37,50
60. Pagnani Riccardo . . . . » 37,00
61. Cappelli Dario . . . . » 36,88
62. Emiliozzi Mauro . . . . » 36,61
63. Della Torre Eugenio . . . . . . » 36,50
64. Cauti Pietro . . . . » 36,02
65. De Iuliis Albino . . . . » 36,00
66. Mazzocchi Luigi . . . . » 35,75
67. Montali Rolando . . . . » 35,50
68. Stante Nicola . . . . » 35,25
69. Nesci Domenico . . . . » 35,19
70. Di Matteo Ernesto . . . . » 35,00

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 31 gennaio 1961

Il veterinario proviciale: BALDUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso, bandito con decreto 30 gennaio 1960, per le condotte veterinarie di Arquata del Tronto, Cossignano e Francavilla d'Ete, vacanti al 30 novembre 1959;

Visti gli articoli 69 del testo unico di leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte messe a concorso indicato nella domanda da ciascun candidato;

Decreta:

1) Il dott. Bonelli Vincenzo, nato ad Ascoli Piceno il 4 ottobre 1925, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Cossignano;

2) Il dott. Orlandi Vittorio, nato a Porto S. Giorgio l'8 agosto 1926, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Francavilla d'Ete;

3) Il dott. Filippini Luigi, nato ad Ascoli Piceno il 5 gennaio 1927, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Arquata del Tronto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 31 gennaio 1961

Il veterinario proviciale: BALDUCCI

(867)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 7 settembre 1960, n. 2606, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica con sede, rispettivamente, in Agordo ed in Longarone;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso suindicato, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice:

1. Signorello Giuseppe punti 135,30 su 200
2. Prezzavento Giuseppe » 124,83 »
3. Dovigo Luigi » 120,02 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 7 febbraio 1961

Il medico provinciale: MAGRÌ

(951)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2762 del 25 luglio 1960, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti al 30 giugno 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 2762/A del 20 ottobre 1960 e ritenutili regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Panella Enrica . punti 53,849
2. Troiani Assunta » 51,528
3. Olimpieri Giuseppina » 51,300
4. Smarrocchio Olga » 51,264
5. Passoni Rita » 49,699
6. Ciocca Bettina » 49,100
7. Vincenti Giovanna » 49,094
8. Curti Clementina » 48,956
9. Antonelli Apollonia . » 48,919
10. Crescenzi Sandrina . » 48,030
11. Pattono Renata » 47,828
12. Antonelli Iole . » 47,530
13. Furini Aurelia . » 47,500
14. Ielo Concetta » 47,141
15. Sampietro Paola » 45,658
16. Esposito Gina . » 45,600
17. Piersimoni Maria Luisa . » 45,200
18. Quieti Rina » 44,875
19. Colaiuda Edda . » 44,780
20. Andreis Maurina » 44,468
21. Cristallini Antonina punti 44,192
22. Tattanelli Graziella » 44,040
23. Racca Clara » 43,961
24. Cipriani Amelia Nella . » 43,451
25. Lannaioli Norma » 43,112
26. Guazzaroni Giliana . » 42,664
27. Marchesani Mimma » 42,570
28. Sbattella Giuseppina » 42,192
29. Clemente Mafalda » 42,175
30. Bucci Maria Domenica . » 42,000
31. De Stefano Dora » 41,600
32. Sabbatini Ferminia » 41,328
33. Falchi Adele » 41,310
34. Di Giuseppe Ines Irma . » 41,064
35. Marignetti Renata . » 41,033
36. Urbanelli Adele . » 40,930
37. Zuccaro Liliana » 40,603
38. Bartolucci Adua » 40,525
39. Volpe Francesca » 40,453
40. Bartolomucci Anna Maria » 40,334
41. Ferrante Antonina, precede per età . » 40,000
42. Marini Ermelinda, precede per età . » 40,000
43. Mattiuzzo Evelina » 40,000
44. Volpe Provvidenza Maria . » 39,073
45. Confettoni Maria Grazia, precede per età » 39,000
46. Calabresi Vincenza, precede per età . » 39,000
47. Bellotti Giuseppina, precede per età . » 39,000
48. Cartechini Rita » 39,000
49. Bucci Amelia . » 38,950
50. Petrocco Triestina . » 38,731
51. Menicucci Elsa » 38,669
52. Lattanzio Luciana . » 38,425
53. Di Domenico Maria Francesca » 37,850
54. Napoleoni Luigia » 37,291
55. Lognini Clara . » 37,075
56. Grassetti Antonina . » 37,000
57. Scardone Filomena . » 36,300
58. Bellucci Maria Teresa, precede per età . » 36,000
59. Arriga Maria » 36,000

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 4 febbraio 1961

Il medico provinciale: DE SENA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5779 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Rieti al 30 giugno 1960;

Viste le domande delle candidate e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Panella Enrica: Fara Sabina;
2) Troiani Assunta: Poggio Moiano;
3) Olimpieri Giuseppina: Consorzio Montebuono-Tarano;
4) Smarrocchio Olga: Leonessa (1ª condotta);
5) Passoni Rita: Castel Sant'Angelo;
6) Ciocca Bettina: Consorzio Marcetelli-Varco.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 4 febbraio 1961

Il medico provinciale: DE SENA

(915)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1959, numero 0838/San., con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1959;
Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;
Ritenuto legittimo l'operato della Commissione predetta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Piccoli Claudio . . . . . . punti 142,348 su 200
2. Marceca Giuseppe . . . . . » 138,540 »
3. Zerboni Romano . . . . . . » 134,328 »
4. Zamperetti Cesare . . . . . » 128,425 »
5. Sartorello Antonio . . . . . » 125,615 »
6. Pontiggia Aldo . . . . . . » 125,074 »
7. D'Amato Luigi . . . . . . » 114,825 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati ed all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 30 gennaio 1961

Il medico provinciale dirigente: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0275 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a due posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1959;
Viste le indicazioni delle preferenze, espresse nelle domande di ammissione al concorso da parte dei concorrenti, in ordine all'assegnazione dei posti vacanti;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono nominati ufficiali sanitari in via di esperimento, per un biennio, dei Comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Piccoli Claudio: Conegliano;
2) Marceca Giuseppe: Montebelluna.

I predetti dovranno assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente decreto, e, in caso contrario, verranno dichiarati dimissionari d'ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati ed all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 30 gennaio 1961

Il medico provinciale dirigente: CAMPORESE

(914)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 668 in data 20 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 18 agosto 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti uno presso il comune di Genova e l'altro presso il comune di Montoggio, di cui al bando n. 951 in data 16 dicembre 1959;
Visti i propri decreti n. 669 e 1043, rispettivamenfe in data 25 luglio e 16 dicembre 1960 con i quali è stato provveduto alla nomina dei vincitori delle due sedi sopra indicate;
Considerato che per effetto del servizio assunto dal dottor Bruzzo Mario nella condotta di Genova-Valbisagno ed a seguito di rinuncia da parte di alcuni vincitori si è resa disponibile la condotta consorziale di Montoggio;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della predetta sede secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati dagli articoli 5 e 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente sottoelencato è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco indicata:

Venezia dott. Pasquale: condotta consorziale di Montoggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'Ufficio del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Genova, addì 1° febbraio 1961

Il veterinario provinciale: CAPOCIUCHI

(913)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.